

Il collegio di difesa, pur riservando ogni valutazione tecnica al deposito della motivazione, esprime comunque la massima soddisfazione per l'esito della causa, constatando che sono state accolte le domande formulate dai lavoratori in via principale e dirette a contrastare la disdetta operata dalla società di tutta la contrattazione aziendale, cui aveva fatto seguito a marzo 2013 l'accordo separato non sottoscritto dalla FIOM-Cgil di Venezia.

In tal modo si è anche sanata l'anomala e inedita situazione generatasi all'interno dell'azienda in cui il datore di lavoro - attraverso una applicazione rigida dei principi privatistici in materia sindacale - era arrivato perfino a selezionare i lavoratori destinatari della contrattazione aziendale.

Quanti avevano considerato "il caso Pometon" come testa di ponte per ridisegnare le regole della contrattazione applicabile in azienda - con il facile strumento della mera disdetta di tutta la contrattazione previgente, per poi ricercare un accordo separato "al ribasso" - dovranno ricredersi, o quantomeno approfondire la materia.

Avv. Piergiovanni Alleva

Avv. Alberto Piccinini

Avv. Dino Bravin

Avv. Stefania Mangione